

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1349 del 20/03/2019
Oggetto	D.P.R. 53/2013 e s.m.i. - adozione Autorizzazione Unica Ambientale ditta LMPT di Fava Bruno e Uccelli Luciana S.n.c. - impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Strada della Fornace n.204, fraz. Roncole Verdi, Comune di Busseto
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1365 del 19/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Busseto;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;

VISTO:

- la delega conferita con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto con nota prot. n. 8186 del 03/07/2018 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2018/14080 del 04/07/2018), presentata dalla società LMPT DI FAVA BRUNO E UCCELLI LUCIANA S.N.C., nella persona del Sig. Bruno Fava in qualità di Legale

Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Busseto (PR), in strada della Fornace n. 204 in fraz. Roncole Verdi – C.A.P. 43011, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il *“proseguimento senza modifiche”* dello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'autorizzazione comunale prot. n. 8057/2011 del 30.06.2011 (rif. SUAP 15/2011);
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha dichiarato il *“...il proseguimento senza modifiche...”* La ditta risulta autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n. 2096 del 29/05/2009;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha presentato specifica documentazione di Valutazione di Impatto Acustico datata 27.06.2014, e relativa appendice datata 27.06.2018, firmate da un tecnico abilitato in acustica ambientale;
- **comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta risulta iscritta dalla Provincia di Parma alla posizione n° 26 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata, con Determinazione del Dirigente n. 425 del 28.02.2014, in merito alla quale la Ditta dichiara *“...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo...”*;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque” come area *“poco vulnerabile”* (Tavv. 6 e 6/A – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di *“Selezione materie prime tessili, disinfezione e taglio pezzame”*, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/17073 del 10/08/2018 e richiesta di relazione tecnica ad Arpae ST con nota prot. n. PGPR/2018/17094 del 10/08/2018 (successivamente sollecitata con nota PG/2019/37942 dell' 08/03/2019):

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da "AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Fidenza/Valli Taro e Ceno" prot. n. 58333 del 03/09/2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/18330 del 03/09/2018), riportante parere favorevole anche relativamente agli aspetti di competenza S.P.S.A.L., allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 7209 del 02/10/2018 acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2018/20338 del 02/10/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Busseto con nota prot. n. 12371 del 04/10/2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/20620 del 04/10/2018), comprensivo del parere di competenza in merito alla matrice rumore inviato da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/18429 del 04/09/2018, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- la relazione tecnica con prescrizione redatta per quanto di competenza da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma in data 13/03/2019 prot. n. PG/2019/40306, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

EVIDENZIATO CHE nel corso dell'istruttoria AUA è emersa la presenza di scarichi idrici di sola natura domestica e pertanto classificati come acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e s.m.i. il cui recapito è previsto in Fognatura Comunale depurata. Tali scarichi sono sempre ammessi ai sensi dell'art. 107 comma 2 del citato decreto, nel rispetto dell'art. 20 del Regolamento previsto dall'Ente Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **LMPT DI Fava Bruno e Uccelli Luciana S.N.C.** (cod. fisc. e P.IVA: 01655110342), nella persona del Sig. Bruno Fava in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Busseto (PR), in strada della Fornace n. 204 in fraz. Roncole Verdi – C.A.P. 43011, relativo all'esercizio dell'attività di *Selezione materie prime tessili, disinfezione e taglio pezzame*", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- **comunicazione in materia di rifiuti (Iscrizione alla posizione n°26 del registro provinciale) di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2019/40306 del 13/03/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018 parte integrante della stessa relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto prot. n. 12371 del 03/10/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

per i rifiuti, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1 sono consentite, secondo quanto comunicato e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, le seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologia 08.09 ai sensi del D.M. 5.2.1998 e smi	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	
Provenienza	cicli di post-consumo	
Caratteristiche del rifiuto	materiale costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino, cotone, lana, altre fibre naturali artificiali e sintetiche, non impregnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri	
Codici E.E.R.	191208 - 200110 - 200111	
Attività di recupero		
8.9.3 a)	R13, R3	messa in riserva (R13) per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche (R3): - carica aerobica mesofila <10 ⁶ /g - streptococchi fecali <10 ² /g - salmonelle assenti su 20 g
8.9.3 b)	R13, R3	messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediate selezione, igienizzazione (R3)
Finalità dell'attività di recupero	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo. materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche della CCIAA di Milano e Firenze	
Quantità massima annua di rifiuto recuperabile		2.000 t/anno
Quantità massima giornaliera di rifiuto recuperabile		9,1 t/giorno
Capacità istantanea del deposito		40 t - 320 mc

- 2 La ditta è tenuta a svolgere le operazioni di recupero attenendosi a quanto espressamente dichiarato nella comunicazione presentata e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., oltre che nel rispetto di quanto prescritto da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma nella relazione tecnica di competenza (prot. PG/2019/40306 del 13/03/2019, allegata alla presente quale parte integrante - Allegato 4) e delle seguenti prescrizioni:
- 2.1 La Ditta dovrà effettuare i campionamenti sui rifiuti in ingresso e sul materiale recuperato, due volte all'anno (gli Enti competenti valuteranno, sulla base dei risultati delle analisi, l'opportunità di acconsentire un solo campionamento all'anno, come richiesto dal proponente);
- 2.1.1 i controlli analitici dovranno essere effettuati sempre sia sul materiale in entrata che su quello in uscita dal trattamento nell'impianto di fumigazione autorizzato, a dimostrazione dell'efficacia di abbattimento dei parametri di cui alla tipologia 8.9, punto 8.9.3 del DM 5.2.1998 e s.m.i.;

- 2.1.2 in ogni analisi deve essere descritta la modalità di prelievo e deve essere redatto un apposito Verbale di campionamento, a garanzia della ripetibilità e confrontabilità delle analisi effettuate;
- 2.2 La Ditta dovrà mantenere l'efficienza dell'opera di mitigazione costituita da siepe a vegetazione sempreverde naturale autoctona perimetrale il lato sud e lato est del complesso degli stabilimenti LPI Eurorecycling S.n.c. e LMPT S.n.c., tramite manutenzione periodica e ripristino di eventuali fallanze.
- 2.3 I rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva (R13) debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall' art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tali rifiuti dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
- 2.4 Prima di ritirare rifiuti da cicli di fine vita del consumo privato o da piazzole ecologiche destinate alla raccolta differenziata, la Ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni eventualmente indicate dall'AUSL, Distretto Sud-Est, Serv. SIP e SPSAL.
- 2.5 Non potranno essere conferiti rifiuti direttamente da cittadini privati.
- 2.6 Visti i contenuti della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/03/2018, prot. n. 4064, si evidenzia la necessità che siano adottate le seguenti prescrizioni:
- 2.6.1 i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi o essere sottoposti a operazione di recupero (R4) presso la stessa ditta entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione dei rifiuti all'impianto medesimo;
- 2.6.2 l'altezza massima dei cumuli dovrà al massimo raggiungere l'altezza di metri 3.
- 2.7 Potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la Ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento.
- 2.8 Sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura.
- 2.9 I rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere smaltiti e/o conferiti presso Ditte o impianti autorizzati ai sensi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.;
- 2.10 Qualora l'attività della presente iscrizione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 01/08/2011 n.151 e smi, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da

parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente.

2.11 Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato ad Arpae SAC Parma (in forza della Convenzione stipulata con Dec. Pres. Provincia di Parma n.227/2016 del 25/11/2016 fra la Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e la Provincia di Parma) il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98; il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali.

2.12 Ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Busseto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, acustica e rifiuti. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e s.m.i.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto ed "AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Fidenza/Valli Taro e Ceno".

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

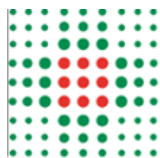
Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e smi, è Beatrice Anelli.

Laura Piro, G.M. Simonetti,

Rif. Sinadoc: 24795/2018

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0058333

DATA: 03/09/2018

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0008186/2018 - RIF.0007051/2018 RICHIESTA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - Pratica SUAP n. 117/2018 del 03.07.2018 - Ditta: LMPT Snc – Roncole Verdi - Busseto.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

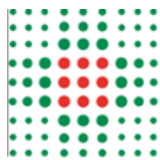
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0058333_2018_Lettera_firmata.pdf:	Amadei Vittorio	702ECF88816E2D17C0402499095CD72AA 0A21AAB04C3D82626D813EC543631AF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SUAP COMUNE DI BUSSETO
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0008186/2018 - RIF.0007051/2018 RICHIESTA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - Pratica SUAP n. 117/2018 del 03.07.2018 - Ditta: LMPT Snc – Roncole Verdi - Busseto.

Si comunica in riferimento alla nota dello Sportello Unico del Comune di Busseto del 03.07.2018 relativa al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla pratica SUAP 117/2018 relativa al rinnovo senza modifiche della matrice ambientale rifiuti ed al proseguimento senza modifiche per le matrici ambientali: scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed impatto acustico, inoltrato dalla ditta "LMPT di Fava Bruno e Uccelli Luciana snc", per attività di selezione materie prime tessili, disinfezione e taglio pezzame, nello stabilimento sito in strada della Fornace 204, Roncole Verdi, Busseto.

Il ciclo produttivo dell'azienda consiste nella pesatura e stoccaggio in cassoni metallici del materiale tessile in ingresso, in attesa del trattamento, quindi il prodotto viene sottoposto ad igienizzazione. L'operazione dalla durata di 6 ore è svolta all'interno di un container a tenuta stagna. La fase successiva è la cernita e selezione del materiale, suddiviso per qualità e tipologia dell'indumento, una volta selezionati i materiali sono imballati e preparati per la spedizione.

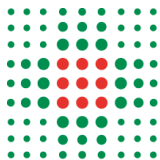
Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 52 parte seconda lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Ambiti industriali e Artigianali consolidati"

Nella zonizzazione acustica comunale l'area dell'insediamento risulta essere inserita in classe V.

Allo scrivente Servizio la ditta ha inviato per conoscenza in data 13.02.2018 copia delle analisi effettuate su campioni di materiale, prima e dopo i trattamenti di fumigazione (campioni ed analisi eseguite dalla ditta SEARCH sas di Noceto in data 22.12.2017), idonee per modalità di esecuzione ed esito.

Osservato che non risultano negli ultimi anni, agli atti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.



Relativamente agli aspetti di competenza SPSAL, il Servizio non evidenzia elementi di criticità, pertanto esprime parere favorevole all'istanza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Prot.n. 7809

Fidenza, 02/10/2018

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	ACV
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	ACV

Spett.le
Comune di Busseto, p.zza G.Verdi n.10
43011 Busseto (PR)

Invio a mezzo pec:
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace n.1 - Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP 117/2018 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - ditta "LMPT SRL di fava Bruno e Uccelli Luciana" strada Fornace 204, località Roncole Verdi, Comune di Busseto (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente, vista la documentazione ricevuta in data 13/08/2018 ns.prot.6072 e successive integrazioni e premesso che:

- La Ditta svolge l'attività di recupero e selezione di materie tessili, disinfezione in camera stagna, cernita e imballaggio per la vendita;
- Lo stabilimento scarica nella pubblica fognatura esclusivamente i reflui di natura domestica generati dai servizi igienici ad uso del personale dipendente, come dichiarato, senza modifica alcuna rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

comunica che lo scarico nella pubblica fognatura depurata della ditta in oggetto è da classificarsi come "domestico di classe A", pertanto sempre ammesso, nel rispetto del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione vigente.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Peschiuta

emiliAmbiente spa



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Edilizia - Ambiente

P.zza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Prot. n.	/2018
Pratica SUAP	117/2018

PEC

Busseto, li 03/10/2018

Spett. ARPAE-SAC di Parma

P.le della Pace n. 1

43121 – PARMA - (PR)

c.a. dott. Simonetti Giovanni Maria, sig.ra Angius F.

aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto : Pratica SUAP n. 117/2018.

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Ditta LMPT di Fava Bruno e Uccelli Luciana S.n.c. con sede legale e stabilimento sito in Comune di Busseto, Frazione Roncole Verdi, n. 204 – cap 43011.

Parere tecnico.

Con riferimento all'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata via pec con nota in data 13/06/2018 dalla Ditta LMPT di Fava Bruno e Uccelli Luciana S.n.c. nella persona del Leg. Rapp. sig. Fava Bruno, con sede legale e stabilimento a Busseto (PR), in strada della Fornace n. 204 - Frazione Roncole Verdi – cap. 43011, acquisita al protocollo comunale in data 14/06/2018 al n. 7051, e successiva documentazione integrativa volontaria assunta al protocollo comunale in data 03/07/2018 al n. 8123, rubricata come *Pratica SUAP n. 117/2018*, immobile individuato sul lotto censito Catasto Terreni al foglio 47 mappale 91 e al Catasto Fabbricati al foglio 47 mappale 91 sub. 4, in cui è svolta l'attività di “selezione materie prime tessili, disinfezione e taglio pezzame” della ditta richiedente;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale “Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)” disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al

Piano Strutturale Comunale (PSC), e “Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)” disciplinato dall’art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe V Aree prevalentemente industriali” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell’Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell’istanza presentata;

Per quanto riguarda le matrici ambientali, si prende atto di quanto segue:

a) del parere formulato da emiliAmbiente S.p.A. di Fidenza, nella sua qualità di gestore del servizio idrico – integrato del Comune di Busseto, con nota in data 02/10/2018 di prot.n. 7209, acquisita al protocollo comunale in data 02/10/2018 di prot.n. 12262 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole in quanto lo “scarico nella pubblica fognatura depurata della ditta è da classificarsi come *domestico di classe A*, pertanto sempre ammesso, nel rispetto del Regolamento Unico di Fognatura e Depurazione vigente”, per quanto di competenza, relativamente al proseguimento senza modificare la matrice ambientale *scarichi idrici*;

b) della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0058333 di Fidenza del 03/09/2018, acquisita al protocollo comunale in data 03/09/2018 al n. 10553 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, relativamente al proseguimento senza modificare la matrice ambientale *emissioni in atmosfera*;

c) della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0058333 di Fidenza del 03/09/2018, acquisita al protocollo comunale in data 03/09/2018 al n. 10553 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, relativamente al rinnovo senza modificare la matrice ambientale *rifiuti*;

d) della comunicazione del Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 18429/2018 del 04/09/2018, acquisita al protocollo comunale in data 04/09/2018 al n. 10751 (in allegato al presente), con la quale dichiara che “*prende atto della nota in allegato all’Istanza AUA rilasciata in data 27/06/2018 dall’Ing. Dondi Silvano di Busseto tecnico competente in acustica ambientale, nella quale si evidenzia in ordine alla matrice rumore che nulla è mutato per quanto concerne le sorgenti sonore aziendali rispetto a quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta dallo studio di consulenza Studio Consulting di Busseto in data 27/06/2014*”, pertanto alla luce di quanto sopra il parere non è dovuto, per quanto di competenza, relativamente al proseguimento senza modificare la matrice ambientale *rumore*;

Verificata la conformità dell’insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda le matrici *scarichi idrici, emissioni in atmosfera, impatto acustico e rifiuti*.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere Favorevole in merito all’istanza di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta LMPT di Fava Bruno e Uccelli Luciana S.n.c. nella persona del Leg. Rapp. sig. Fava Bruno, con sede legale e stabilimento a Busseto (PR), in strada della Fornace n. 204 - Frazione Roncole Verdi – cap. 43011, immobile individuato sul lotto censito Catasto Terreni al foglio 47 mappale 91 e al Catasto Fabbricati al foglio 47 mappale 91 sub. 4, in cui è svolta

l'attività di “*selezione materie prime tessili, disinfezione e taglio pezzame*”, trattandosi di autorizzazione per il proseguimento senza modifiche degli scarichi idrici (di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per lo scarico di competenza comunale nella pubblica fognatura depurata da classificarsi come “*domestico di classe A*” pertanto sempre ammesso; proseguimento senza modifiche per le emissioni in atmosfera (art. 269, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.) subordinatamente al parere emesso dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza; proseguimento senza modifiche per la comunicazione / nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della Legge n. 447/1995) subordinatamente alla nota emessa dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, e per il rinnovo senza modifiche per la matrice ambientale dei rifiuti (di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell'ambiente) subordinatamente al parere emesso dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, per lo stabilimento esistente.

Il presente parere è subordinato alla positiva valutazione dell'istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Busseto, li 03/10/2018

L'ISTRUTTORE TECNICO SUAP

Geom. Donatella Salani



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE

Arch. Roberta Minardi



PEC

Al SUAP
del Comune di
Busseto

Oggetto: pratica SUAP n. 117/2018; istanza AUA DPR 59/2013 – ditta LMPT di Fava Bruno e Uccelli Luciana snc con sede legale e unità operativa poste in Busseto, località Roncole Verdi, Strada della Fornace n. 204. Matrice rumore. Comunicazione.

In riferimento alla comunicazione di codesto Spettabile Suap del 13/08/2018, prot. n. 9971/2018 relativa all'istanza di AUA indicata in oggetto, si evidenzia in ordine alla matrice rumore che il proponente ha dichiarato che nulla è mutato per quanto concerne le sorgenti sonore aziendali rispetto a quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta dallo studio di consulenza Studio Consulting di Busseto in data 27/06/2014.

Pertanto il parere dello scrivente non è dovuto e si prende atto di detta dichiarazione del gestore.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 25154/2018
GS/gs.LMPT_parere_rumore.odt

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it
Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aoopr@cert.arpae.emr.it

E
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010751/2018 del 04/09/2018 Firmatario: GIOVANNI SAGLIA, Clara Carini

Struttura Autorizzazioni Concessioni
Arpae di Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di autorizzazione unica ambientale DPR 59/2013 del 03/07/2018.
Pratica SUAP 117/2018 relativa al rilascio della autorizzazione unica ambientale per attività di selezione materie prime tessili, disinfezione e taglio pezzame - gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di recupero (R13-R3).

Relazione Tecnica

Ditta: **L.M.P.T. s.n.c.**
Stabilimento posto in Strada della Fornace n. 204, frazione Roncole Verdi,
Comune di Busseto (Parma).

In relazione al procedimento attivato il 03/07/2018 a seguito dell'istanza di AUA presentata da Bruno Fava, nato a Roccabianca il 03/11/1952, quale responsabile legale della ditta L.M.P.T. s.n.c. con stabilimento posto in Busseto, frazione Roncole Verdi, Strada della Fornace n. 204, per l'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di recupero (R13 – R3), si esprime **parere favorevole** e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi.

Rifiuti:

L'attività svolta consiste nella gestione di rifiuti speciali non pericolosi conferiti all'impianto aziendale direttamente dalle ditte produttrici al fine di essere sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3).

Modalità di gestione dei rifiuti

I rifiuti in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a pesatura e seguita da igienizzazione. Questa operazione è effettuata in un cassone a chiusura ermetica e si protrae per circa 6 ore. Successivamente sono eseguite la preselezione che comporta la rimozione delle frazioni indesiderate e la selezione grossolana con separazione per tipologia, quali ad esempio pantaloni, camice, ecc.

Nella successiva fase di cernita il materiale è ulteriormente separato per qualità della materia prima e tipologia di indumenti.

I tessuti in cotone non riutilizzabili come capi di abbigliamento sono tagliati e destinati alla produzione di pezzame. I materiali così selezionati sono poi imballati e preparati per la spedizione.

Visti i contenuti della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/03/2018, prot. n. 4064, si evidenzia la necessità che siano adottate le seguenti prescrizioni:

- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi o essere sottoposti a operazione di recupero (R4) presso la stessa ditta **entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione dei prefati all'impianto medesimo;**
- l'altezza massima dei cumuli dovrà al massimo raggiungere l'altezza di metri 3.

Tipologia 08.09 ai sensi del D.M. 5.2.1998 e smi	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo. Provenienza cicli di post-consumo.
Caratteristiche del rifiuto	Materiale costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino, cotone, lana, altre fibre naturali artificiali e sintetiche, non impregnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri
Codici EER	19 12 08 – 20 01 10 – 20 01 11
Attività di recupero	
8.9.3 a)	R13, R3 - messa in riserva (R13) per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche (R3): - carica aerobica mesofila <106 /g; - streptococchi fecali <102 /g; - salmonelle assenti su 20 g;
8.9.3 b)	R13, R3 - messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, igienizzazione (R3)
Finalità dell'attività di recupero	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo. Materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche della CCIAA di Milano e Firenze
Quantità massima annua di rifiuto recuperabile	2.000 t/anno
Quantità massima giornaliera di rifiuto recuperabile	9,1 t/giorno
Capacità istantanea del deposito	40 t - 320 mc

- La ditta è tenuta a svolgere le operazioni di recupero attenendosi a quanto espressamente dichiarato nella comunicazione presentata e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
- La Ditta dovrà effettuare i campionamenti sui rifiuti in ingresso e sul materiale recuperato, due volte all'anno (gli Enti competenti valuteranno, sulla base dei risultati delle analisi, l'opportunità di acconsentire un solo campionamento all'anno, come richiesto dal proponente).
- I controlli analitici dovranno essere effettuati sempre sia sul materiale in entrata che su quello in uscita dal trattamento nell'impianto di fumigazione autorizzato, a dimostrazione dell'efficacia di abbattimento dei parametri di cui alla tipologia 8.9, punto 8.9.3 del DM 5.2.1998 e s.m.i.
- In ogni analisi deve essere descritta la modalità di prelievo e deve essere redatto un apposito verbale di campionamento, a garanzia della ripetibilità e confrontabilità delle analisi effettuate.
- La Ditta dovrà mantenere l'efficienza dell'opera di mitigazione costituita da siepe a vegetazione sempreverde naturale autoctona perimetrale il lato sud e lato est del complesso degli stabilimenti LPI Eurorecycling S.n.c. e LMPT S.n.c., tramite manutenzione periodica e ripristino di eventuali fallanze.
- I rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva (R13) debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall' art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tali rifiuti dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
- Prima di ritirare rifiuti da cicli di fine vita del consumo privato o da piazzole ecologiche destinate alla raccolta differenziata, la Ditta dovrà ottemperare alle prescrizioni eventualmente indicate dall'AUSL.
- Non potranno essere conferiti rifiuti direttamente da cittadini privati.

Emissioni in atmosfera

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 03/07/2018, riferimento S.U.I. n. 117/2018, relativa alla comunicazione di prosecuzione dell'attività di impianti con emissioni in atmosfera dalla Ditta indicata in oggetto,

considerato che:

1. la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 smi con Determinazione del Dirigente n. 2096 del 29/05/2009 e che non sono previste modifiche impiantistiche al riguardo;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità della comunicazione;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per l'attività di "selezione materie prime tessili, disinfezione e taglio pezzame" suddiviso in una linea produttiva e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;

4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

si ritiene che:

la ditta L.M.P.T. srl, il cui Gestore è il Sig. Bruno Fava, con sede legale in via Babilana n. 22, località Fontanelle, Comune di Roccabianca e impianti siti in località Roncole Verdi, Strada della Fornace n. 204, Comune di Busseto, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE N. 01 - Aspirazione taglio pezzame.

I gas *polverosi* che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un *impianto di abbattimento* degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE N. 02 - Aspirazione impianto di disinfezione (fumigazione).

Tale attività deve essere svolta in un contenitore chiuso posto in ambiente esterno. Gli effluenti gassosi provenienti dalla fase finale di disinfezione devono essere captati ed aspirati nel miglior modo possibile convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento costituito da almeno 50kg di carboni attivi.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata <u>minima</u> tal quale	1.700	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	8	m

Condizioni operative:

1. il comando di apertura, a fine disinfezione, deve essere gestito mediante un supervisore PLC che garantisca la totale espulsione del prodotto fumigante;
2. deve essere garantito che l'apertura del contenitore possa avvenire solo dopo l'attivazione ed il mantenimento dell'emissione n. 02 per almeno un'ora di esercizio. L'aspirazione deve essere continua fino alla fine delle operazioni di svuotamento.
3. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento devono essere sostituiti dopo il consumo di 5 kg di prodotto fumigante; tale sostituzione deve essere riportata sul registro degli adempimenti per le emissioni in atmosfera;
4. l'ingresso dell'aria di lavaggio deve essere uniformemente distribuita dal basso ed aspirata dall'alto.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06, alle emissioni n. 01 e n. 02 debbono avere una periodicità annuale.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	L.M.P.T. snc Fava Bruno e Uccelli Luciana
Partita IVA / Codice fiscale :	1655110342
Sede legale :	via Babilana n. 22, località Fontanelle, Comune di Roccabianca
Gestore :	Fava Bruno
Sede locale impianti :	Roncole Verdi, Strada della Fornace n. 204, Comune di Busseto
Coordinate UTM_X :	Lat 4978126.00 m N
Coordinate UTM_Y :	Long 584144.00 m E
Attività sede locale (C.C.I.A.A.) :	Selezione materie prime tessili, disinfezione e taglio pezzame
Settore attività CRIAER:	4.2 – settore tessile abbigliamento
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti per la fumigazione [Kg/anno]
Indicatore 2:	Carboni attivi [Kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	220
Altezza media sbocco emissione :	8 m
Temperatura media emissioni :	293 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
kg/anno	
PM (Materiale Particellare) :	35,2



Scarichi idrici

Le acque reflue sono recapitate in pubblica fognatura come da autorizzazione rilasciata dal Suap del Comune di Busseto n. 15/2011 del 30/06/2011 e non sono previste modifiche al riguardo.

Per quanto concerne la loro raccolta e trattamento si rimanda al parere dell'ente gestore delle rete fognaria comunale comunale.

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc/2018/24795
GS/gs.LMPT_relaz_tec_marzo_2019.odt

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.